

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

|   |    |
|---|----|
| Sui lavori della Commissione .....  | 34 |
| Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi Atto n. 26 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) ..... | 35 |

##### SEDE REFERENTE:

|   |    |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; <i>b)</i> Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015. C. 344 Governo e abb. C. 492 Verini e Quartapelle Procopio ( <i>Esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) ..... | 40 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 42 |

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la sottosegretaria di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.*

#### La seduta comincia alle 15.

##### Sui lavori della Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, prima di dare avvio ai lavori della Commissione, espone uno specifico indirizzo in tema di dematerializzazione e di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera, precisando che, nello svolgimento del loro lavoro, i deputati dispongono di servizi informatici, messi a

disposizione attraverso il Portale intranet dedicato, cui si accede attraverso le applicazioni: *geoCamera*, per la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni e per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare; *geoDoc*, per la distribuzione della documentazione inerente all'attività parlamentare realizzata dai Servizi di documentazione della Camera; *CDNews*, per la fruizione dei servizi stampa.

Rileva che l'utilizzo di questi strumenti corrisponde a due finalità: fornire documenti digitali fruibili in modo tempestivo anche fuori dalle sedi parlamentari; rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera.

Nell'ambito di questo percorso sono stati digitalizzati documenti anche per ovviare ad una fruizione limitata all'interno

dell'Istituzione. La digitalizzazione si è accompagnata, dunque, ad una sempre maggiore apertura e pubblicità.

Sottolinea che in questa legislatura, si potrà – con maggior decisione e con gli adeguati strumenti – portare avanti questo processo volto a ridurre in modo sempre più significativo l'utilizzo della carta nelle diverse attività.

A questo riguardo, rileva l'opportunità di illustrare il funzionamento della applicazione informatica *geoCamera* che è costituita da « moduli » dedicati alle principali funzioni parlamentari. Tra queste segnala, in particolare, *geoComm*, che rende disponibili i documenti di seduta delle Commissioni di cui ciascun deputato fa parte: proposte di legge, schemi di atti sottoposti alla Camera per il parere; dossier prodotti dai servizi di documentazione; memorie presentate, altra documentazione.

La Commissione prende atto.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.**

**Atto n. 26.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Marta GRANDE, *presidente*, prima di dare la parola al relatore, deputato Comencini, dà il benvenuto, a nome della Commissione, alla Sottosegretaria di Stato Emanuela Claudia Del Re, che con la seduta odierna inaugura la sua collaborazione con questa Commissione.

Nel segnalare, quindi, che anche l'omologa Commissione del Senato ha avviato l'esame del provvedimento in titolo in data

odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere entro l'11 luglio.

Vito COMENCINI (Lega), *relatore*, sottolinea che, secondo una procedura comune a tutti i ministeri, la Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Governo sullo schema di decreto ministeriale in esame, da adottare annualmente in attuazione dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha disciplinato l'iscrizione in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascun ministero di importi per contributi statali ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi.

La finalità del provvedimento è, pertanto, effettuare il riparto per il 2018 delle somme già stanziata con l'ultima manovra finanziaria (legge n. 205 del 2017) a specifici enti internazionalistici sottoposti a vigilanza da parte del MAECI.

Segnala che, secondo quanto detta la citata normativa del 2001, il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. Ricorda che la Tabella 1 allegata alla stessa legge del 2001 stanziava per il MAECI importi a favore dei cosiddetti «enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri».

Precisa che tali enti sono stati individuati dalla legge 28 dicembre 1982, n. 948, finalizzata già allora a disciplinare l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri. L'articolo 1 della citata legge detta che «A decorrere dal 1° gennaio 1982, sono ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato, con le modalità indicate dalla presente legge e nella misura indicata nella tabella allegata, gli enti che svolgono attività di studio, di ricerca e di formazione nel campo della politica estera o di

promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, elencati nella tabella stessa».

Sottolinea che la tabella che viene citata è tuttora soggetta a successive periodiche revisioni a cadenza triennale, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo motivato parere delle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato.

Precisa che in sede di revisione, prevista per il 2019, oltre a riconsiderare l'inserimento degli enti ad oggi previsti, nella tabella potranno essere inclusi anche enti che non abbiano precedentemente fruito di contributo finanziario dello Stato: in tale sede si applicherà preferenzialmente il principio per cui il contributo statale non può essere stabilito in misura superiore al 65 per cento delle entrate risultanti dal bilancio preventivo dell'ultimo anno dell'ente interessato.

Sottolinea che, sempre secondo la legge del 1982, la condizione per l'ammissione al contributo è che gli enti operino sulla base di un programma di durata almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate. Tali attività devono esplicarsi in almeno uno dei seguenti settori: formazione del personale diplomatico e del personale di organismi internazionali ed organizzazione di corsi di preparazione per gli aspiranti a tali carriere; organizzazione di convegni, congressi e di ogni altra manifestazione culturale e scientifica a carattere internazionale; pubblicazione di riviste, periodici, studi e libri destinati principalmente a contribuire alla conoscenza dei grandi temi di carattere internazionale. Precisa che si tratta generalmente di soggetti di diritto privato che possono assumere la forma di onlus e che sono sottoposti alla vigilanza del MAECI.

Ricorda, inoltre, che la legge n. 948 del 1982 prevede, all'articolo 2, che il Ministero degli affari esteri possa concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse. Di tali contributi e delle ragioni che li hanno determinati il Ministro deve dare conto

nella relazione annuale al Parlamento, prevista all'articolo 3, comma 4 della stessa legge. Segnala che l'ultima relazione, presentata alle Camere il 18 dicembre 2017, riguarda l'esercizio 2016.

Con riguardo al provvedimento in esame, sottolinea che i contributi di competenza del MAECI sono posti a carico del capitolo 1163 denominato « *Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi* » dello stato di previsione del medesimo MAECI, che è inserito nel Programma 4.14 « *Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale* », nella Missione principale dello stato di previsione del Ministero, denominata « *L'Italia in Europa e nel mondo* ».

Evidenzia che la relazione che accompagna lo schema di decreto rammenta opportunamente che gli enti internazionalistici beneficiari di contributi statali ordinari iscritti al bilancio dello Stato vengono individuati, a norma del già ricordato articolo 1 della legge del 1982, a seguito dell'inserimento nella tabella soggetta a revisione triennale, approvata con decreto distinto da quello di ripartizione annuale. Il decreto attualmente in vigore, emanato a settembre 2016 e riferito al triennio 2016-2018, riporta sia gli enti internazionalistici ammessi ai contributi ordinari a bilancio, sia gli importi da corrispondere, importi che vengono rivisti annualmente dal decreto di riparto, oggetto di esame quest'oggi. Il contributo, programmato su base triennale, viene infatti poi erogato annualmente e ha carattere ordinario.

Entrando nel merito delle opzioni che il Governo sottopone al parere della Commissione, segnala che la già citata legge di bilancio per il 2018 ha assegnato al capitolo 1163 la somma di euro 756.809, 21.609 euro in meno rispetto al 2017, e che lo schema di decreto in esame prevede di ripartire tale stanziamento in ragione di euro 463.000 per i contributi ordinari ed euro 293.809 per i contributi straordinari a progetto, a sostegno d'iniziative di particolare interesse proposte da enti internazionalistici, siano essi compresi o meno nella tabella triennale.

Segnala che il decremento rispetto al 2017 pesa per circa 2/3, pari a 15.000 euro, sui contributi ordinari annuali a favore degli enti a carattere internazionalistico e per un terzo, pari a 6.609 euro, sui contributi straordinari. Tale suddivisione conferma la tendenza a favorire l'incremento percentuale dei contributi a progetto deciso dal MAECI a partire dal 2016, in linea sia con le indicazioni formulate dalle Commissioni affari esteri delle due Camere, sia con la strategia di collaborazione con i *think tank*, ritenuta dal Governo strumento ottimale per lo sviluppo della ricerca internazionalistica.

Sottolinea che tale strategia trova un suo ulteriore momento di promozione con l'Osservatorio di politica internazionale, frutto di un partenariato tra il Parlamento ed il Ministero degli affari esteri e della cooperazione, lanciato nel 2009 che predispone studi e ricerche a supporto del processo di decisione parlamentare nel settore della politica estera e di difesa.

Precisa che, nello specifico del riparto dei contributi ordinari, gli enti beneficiari dei maggiori importi sono lo IAI e l'ISPI (100 mila euro ciascuno) e la SIOI (95 mila euro); seguono il CeSPI (40 mila euro), il Comitato Atlantico e l'*Aspen Institute Italia* (con 14.500 euro), il *Forum* per i Problemi della Pace e della Guerra (13 mila euro), il Centro Studi Americani, il Centro Italiano Pace Medio Oriente (CIPMO), il Circolo di Studi Diplomatici, il Consiglio Italiano per il Movimento Europeo (CIME), l'Archivio Disarmo, la Fondazione Magna Carta, l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario (IIDU), la Fondazione Lelio e Lisli Basso (9 mila euro ciascuno), *Reset* ed il *Torino World Affairs Institute* (7 mila euro ciascuno).

Osserva che, quanto ai contributi straordinari, il provvedimento indica in una forma riassuntiva la tipologia di iniziative e di programmi che saranno finanziati. A tal proposito, ai fini della predisposizione della proposta di parere e in un esercizio di trasparenza, considerata la rilevanza dei contributi straordinari in proporzione a quelli ordinari per i quali sono invece elencati i 17 enti destinatari, chiede pre-

liminarmente alla rappresentante del Governo – che a sua volta saluta in occasione della sua prima partecipazione ai lavori della Commissione – di volere fornire alla Commissione l'elenco delle iniziative e dei programmi straordinari ai quali si intendono destinare per il 2018 i 293.809 euro.

In seconda battuta chiede anche che la Commissione possa ricevere per questa stessa voce i dati dei contributi riferiti al 2017, al fine di conoscere le iniziative straordinarie che sono state finanziate con tali fondi.

Precisa che si tratta di richieste condizionali all'espressione di un parere che deve essere ben ponderato e corrispondente alla sensibilità e alle priorità delle forze politiche presenti in Parlamento, in particolare nella maggioranza.

Anche in un'ottica di coordinamento con l'altro ramo del Parlamento, che sta contestualmente esaminando lo stesso provvedimento, preannuncia una proposta di parere che, nell'esigenza di assicurare il riparto di fondi già stanziati per l'anno in corso, comprenderà necessariamente la formulazione di un apparato di indicazioni al Governo in discontinuità con il passato.

Quanto ai possibili contenuti della proposta di parere, rileva che il provvedimento in esame costituisce l'occasione per riflettere, per la prima volta, innanzitutto sulla scelta di fondo che vede lo Stato sostenere, sia in termini di contributi finanziari sia mediante una sorta di certificazione di qualità e di prestigio, enti di diritto privato impegnati in attività di studio e ricerca su materie come la politica estera e la difesa.

Esprime apprezzamento, in linea generale, per il ruolo finora giocato dal sistema dei *think tank* italiani a sostegno delle istituzioni nazionali e dell'azione decisionale di Governo e Parlamento, sottolineando che in politica estera e di difesa lo *slogan* «conoscere per deliberare» costituisce un approccio ancor più doveroso, dal momento che si tratta sempre di scelte che coinvolgono l'intero Sistema Paese e l'immagine dell'Italia nel mondo.

Nell'ambito di questa scelta metodologica, ritiene che il criterio per la valorizzazione dei singoli enti ed attività debba essere rappresentato da un comprovato impegno che assicuri la centralità dell'interesse nazionale e la promozione del ruolo del nostro Paese nella politica estera a livello multilaterale e bilaterale, secondo i termini dettati dal « contratto per il Governo del cambiamento », che ridefinisce il perimetro geostrategico del nostro Paese nel quadro di appartenenze tradizionali e di una riconsiderazione di talune questioni, a partire dal rapporto con la Russia e da un approfondimento sui temi nel Mediterraneo, con un'attenzione rivolta al fronte del Sud.

In parziale continuità con il passato, ribadisce pertanto l'esigenza di avviare senza ritardo un dibattito finalizzato ad una riforma della ormai risalente legge del 1982 nella direzione di un rafforzamento della capacità di controllo parlamentare organica per tenere conto dell'enorme espansione degli studi internazionalistici prodottasi negli ultimi anni; per garantire tempestività e trasparenza nei processi di erogazione dei contributi fissando con maggior decisione i criteri che presiedono al riconoscimento degli enti titolati a ricevere sostegno dal MAECI; per privilegiare progetti che si inscrivano organicamente in programmi pluriennali; per agevolare la partecipazione di giovani ricercatori alle diverse fasi attuative dei progetti; infine, per promuovere il ricorso a nuove tecnologie dell'informazione ed incentivare la diversificazione delle fonti di finanziamento.

Anticipa che, nelle more di una riforma normativa e nella necessità di testimoniare un messaggio di sobrietà e di trasparenza da parte della Commissione, anche in base alla documentazione che il Governo fornirà, la proposta di parere potrebbe andare nella direzione di valutare l'opportunità, da un lato, di mantenere inalterato il riparto dei fondi straordinari, che la legge del 1982 configura come una facoltà per il Governo, non come un obbligo, e ai quali possono accedere anche nuovi centri di ricerca. Quanto agli enti destinatari dei

fondi ordinari, sottolinea, dall'altro lato, l'opportunità di valutare, in discontinuità con il passato, l'ipotesi di procedere ad un taglio proporzionale degli importi, pari al 10 per cento, nella consapevolezza che si tratta di importi contenuti ma dal forte significato simbolico anche nella dinamica concorrenziale tra i diversi soggetti privati impegnati nel campo della ricerca internazionalistica. Evidenzia, infine, che la proposta di parere potrà contemplare anche la richiesta affinché tale relazione sia sollecitamente trasmessa al Parlamento con riferimento all'annualità 2017.

La sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE, scusandosi per il breve ritardo, dovuto all'andamento dei lavori parlamentari al Senato, ringrazia per le parole di benvenuto della presidente Grande. Prende, quindi, atto della relazione illustrata dal deputato Comencini e si riserva di fornire al più presto alla Commissione la documentazione richiesta.

Laura BOLDRINI (LEU) esprime perplessità per la prospettiva di tagli agli enti internazionalistici, rappresentata dal relatore, alla luce del già esiguo contributo statale previsto a fronte dell'importante ruolo svolto da tali enti. Si dichiara, inoltre, sorpresa che tra gli enti beneficiari non figurino soggetti specializzati in studi sul Mediterraneo, che pure rientra tra le aree di interesse prioritario per la politica estera italiana.

Vito COMENCINI, *relatore*, nel rispondere alla collega Boldrini, ribadisce che, come indicato nella relazione, tra i criteri per la valorizzazione dei singoli enti ed attività rientra l'attenzione ai temi cruciali della politica estera italiana, tra i quali figura innanzitutto il Mediterraneo. Nel dichiararsi pertanto del tutto in linea con l'auspicio della collega, richiama l'esigenza che eventuali nuovi soggetti accedano in futuro al finanziamento pubblico sulla base degli stringenti criteri dettati dalla legge del 1982.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ringrazia il relatore per le condivisibili

richieste di elementi informativi integrativi, indirizzate al Governo, sulle attività a valere sui contributi straordinari per il 2018, oltre alla segnalazione degli specifici impegni già finanziati nel 2017, anche a fronte della consistenza degli importi previsti in rapporto ai contributi ordinari. Dà, quindi, conto dell'apporto dato da questa Commissione, nella XVI e soprattutto nella XVII legislatura, ai fini di una riduzione dei contributi ordinari e nella promozione di enti che si sono distinti per un alto livello qualitativo rispetto sistema di relazioni internazionali dell'Italia. Ricorda che l'impegno profuso dalla Commissione è stato anche nell'ottica di scongiurare contributi « a pioggia » e di ridurre il numero degli enti beneficiari. Ritiene, infine, doveroso sottolineare che l'operato degli enti internazionalistici deve essere valutato in base a criteri qualitativi e non contenutistici, scongiurando ogni inopportuno riferimento al rispetto dei termini dettati dal « contratto per il Governo del cambiamento ».

Paolo GRIMOLDI (Lega) esprime riserve sulla neutralità di taluni enti, segnalando il coinvolgimento di taluni parlamentari negli organi sociali di taluni istituti.

Valentino VALENTINI (FI) si associa convintamente alle parole della collega Quartapelle circa l'esigenza di valutare esclusivamente la qualità del lavoro degli istituti, lasciando loro piena autonomia nell'attività di ricerca. Sottolinea, infatti, l'esigenza di garantire che gli enti internazionalistici possano lavorare in piena libertà, presupposto essenziale per un'elevata qualità della riflessione scientifica. Quanto al rilievo del deputato Grimoldi, che pur comprende, ritiene che eventuali visioni di parte non sono di per sé di pregiudizio all'espressione di un pensiero comunque indipendente.

Marta GRANDE, *presidente*, ritiene opportuno rappresentare l'opportunità che, in un esercizio di responsabilità individuale, i colleghi eventualmente impegnati

negli organi sociali di enti interessati dal provvedimento in titolo, pur non incorrendo in alcun profilo di incompatibilità trattandosi di enti culturali anche se sovvenzionati dallo Stato, si astengano dal partecipare alla deliberazione finale.

Maurizio LUPI (Misto-NcI), associandosi alle considerazioni delle colleghe Boldrini e Quartapelle, sottolinea l'opportunità di procedere ad una revisione della normativa del 1982 al fine di superare la logica del finanziamento « a pioggia » e di adottare criteri oggettivi e trasparenti nella ripartizione delle risorse. Osserva che non vi sono ragioni di critica rispetto al ricorso da parte della Farnesina alle migliori risorse intellettuali presenti nella società civile italiana, a testimonianza di un profondo radicamento nel nostro Paese di un modello culturale plurale. Sottolinea pertanto che, nel quadro di una coerenza complessiva non già con gli obiettivi del « contratto per il Governo del cambiamento » ma con gli interessi del Sistema Paese, la pluralità culturale degli enti costituisce una ricchezza ed un fiore all'occhiello da valorizzare con orgoglio.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) condivide l'auspicio affinché l'attività degli istituti si concentri su temi di interesse prioritario per l'Italia, *in primis* il Mediterraneo. Auspica, altresì che, per ragioni di opportunità e per allontanare ogni forma di sospetto, i parlamentari che ricoprono cariche in tali enti si dimettano dagli incarichi, anche in assenza di specifiche disposizioni che ne impongano le dimissioni.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

### La seduta comincia alle 15.40.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015.**

**C. 344 Governo e abb. C. 492 Verini e Quartapelle Procopio.**

*(Esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Andrea COLLETTI, *relatore*, osserva che i due trattati bilaterali in esame s'inscrivono nel contesto degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità. Si avvia in questo modo un processo di sviluppo estremamente significativo dei rapporti italo-emiratini, che permetterà una stretta e incisiva collaborazione tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria penale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e puntuale la materia dell'extradizione è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in ogni settore.

Rileva che il progressivo intensificarsi dei rapporti reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e,

quindi, l'esigenza di disciplinare uniformemente le procedure di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o che devono eseguire una pena.

In generale, sottolinea che l'extradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, secondo il principio della « doppia incriminazione ».

Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l'extradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente. L'extradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi gli Stati con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'extradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espriare corrisponda a un periodo minimo di sei mesi (articolo 2).

Precisa che il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'extradizione. L'extradizione sarà negata (rifiuto obbligatorio), oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato richiesto e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a tortura o a trattamenti illegali e disumani, nonché quando il reato per il quale è domandata l'extradizione è punibile con la pena di morte secondo la legge dello Stato richiedente, salvi i casi in cui la pena capitale non sia inflitta nei confronti della persona richiesta, ovvero, qualora già inflitta, lo Stato richiedente assuma l'impegno di non darvi esecuzione. In tal caso, il Trattato prevede espressamente che lo Stato che accetti l'extradizione a tale condizione è poi tenuto ad ottemperarvi (articolo 3).

Sottolinea che, come precisato nello scambio di note allegato al Trattato, con-

formemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, resta escluso in radice che si possa dare luogo a estradizione nei casi in cui è prevista la pena di morte, a meno che la Parte richiedente non adotti una decisione irrevocabile che commuti detta pena in una pena diversa, nel pieno rispetto dell'ordinamento della Parte richiesta.

L'extradizione potrà altresì essere negata (rifiuto facoltativo) quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Altro motivo di rifiuto facoltativo è poi individuabile in valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età e alle condizioni di salute della persona da consegnare (articolo 4).

Osserva che il Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale disciplina in modo preciso e puntuale la materia dell'assistenza giudiziaria penale ed è originato dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in molteplici settori. Il progressivo intensificarsi dei rapporti reca infatti con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli Stati e che richiedono, pertanto, l'approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.

Rileva che la latitudine degli intenti perseguiti con il Trattato è esplicitata nelle norme generali, laddove è previsto che le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l'altro – la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (compresi gli interrogatori di indagati e di imputati), lo svolgimento e la trasmissione di perizie, l'effettuazione di attività di indagine, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, il sequestro, il pignoramento e la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato.

Sono inoltre previsti lo scambio d'informazioni su procedimenti penali e condanne di cittadini nonché – su un piano generale – qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. È inoltre espressamente previsto che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali.

L'assistenza giudiziaria dovrà essere rifiutata dallo Stato richiesto in una serie di casi (motivi di rifiuto obbligatorio) divenuti ormai consueti nelle discipline pattizie internazionali.

Sottolinea la particolare rilevanza della previsione in base alla quale l'assistenza non possa essere rifiutata esclusivamente in ragione del segreto imposto da banche e simili istituzioni finanziarie ovvero in ragione del fatto che il reato si considera anche di natura fiscale.

Quanto agli oneri finanziari, dettagliati nella relazione tecnica, ricorda che essi ammontano complessivamente, a decorrere dal 2018, a 40 mila euro.

In conclusione, osserva che in questi ultimi anni gli Emirati arabi uniti sono divenuti degli interlocutori regionali di primo piano per l'Italia: sui grandi dossier globali come la lotta al terrorismo, alla pirateria e l'aspirazione alla stabilità dell'area si registra una fruttuosa convergenza tra la politica estera italiana e quella emiratina ed è forte l'impegno comune a perseguire tali obiettivi.

Auspica dunque una rapida approvazione del disegno di legge di ratifica.

La sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE condivide l'auspicio per un rapido iter di esame, sottolineando, in particolare, l'importanza della ratifica del Trattato di estradizione per consentire alle autorità italiane di procedere all'arresto di taluni latitanti.

Laura BOLDRINI (LEU), nel condividere l'importanza primaria di procedere alla ratifica dei Trattati in titolo, coglie

l'occasione per sollecitare, alla luce degli ultimi drammatici accadimenti, la predisposizione di una missione della Commissione in Libia e in Niger, al fine di acquisire elementi conoscitivi diretti sull'effettiva portata dei flussi migratori e sulle condizioni dei migranti. Sottolinea, inoltre che le ultime vicende legate ai movimenti migratori hanno evidenziato, a livello nazionale, un grave rimpallo di responsabilità tra esponenti del Governo e un profondo stravolgimento delle norme che disciplinano il diritto internazionale umanitario.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) esprime riserve sull'assenza, nel Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, di specifiche norme sull'esecuzione penale. Rileva infatti che, in un'ottica garantista, sarebbe più opportuno prevedere misure di cooperazione in sede esecutiva piuttosto che in sede cautelare.

Andrea COLLETTI (M5S), *relatore*, precisa che l'esecuzione penale non rientra tra le materie disciplinate dal Trattato in esame, essendo, di norma, oggetto di accordi internazionali di altra natura.

La sottosegretaria Emanuela Claudia DEL RE segnala che, da parte italiana, la questione riguarda una sola persona.

Eugenio ZOFFILI (Lega) affida al collega Formentini il compito di replicare, in sede di Ufficio di presidenza, alle osservazioni critiche dell'onorevole Boldrini sull'operato del Governo in materia di gestione dei flussi migratori.

Andrea COLLETTI (M5S), *relatore*, propone che la Commissione adotti il disegno di legge C. 344 Governo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione concorda.

Marta GRANDE, *presidente*, rivolgendosi alla collega Boldrini, invita a sottoporre la proposta di missione in Libia e in Niger alla valutazione dell'imminente Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che si intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.15.